

# **Assunzione docenti a tempo determinato a. s. 2015/2016**

**Incarichi di supplenza dalle graduatorie di Istituto per il triennio scolastico 2014/2017 mediante riconoscimento dei titoli di abilitazione ed ulteriori indicazioni in merito ai cumuli di incarico e completamento di orario**

**Del. n. 1391 del 10/08/2015**

**Disposizioni inerenti l'attribuzione di incarichi di supplenza dalle graduatorie di Istituto per il triennio scolastico 2014/2017, al personale docente mediante riconoscimento dei titoli di abilitazione ed ulteriori indicazioni in merito ai cumuli di incarico e completamento di orario.**

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO  
Pag. di 5 RIFERIMENTO: 2015-S166-00126

Reg.delib.n. 1391  
Prot. n. 248/2015-D

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

**O G G E T T O:**

Disposizioni inerenti l'attribuzione di incarichi di supplenza dalle graduatorie di Istituto per il triennio scolastico 2014/2017, al personale docente mediante riconoscimento dei titoli di abilitazione ed ulteriori indicazioni in merito ai cumuli di incarico e completamento di orario.

Il giorno 10 Agosto 2015 ad ore 08:45 nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

**PRESIDENTE**  
Ugo Rossi

Presenti:  
**VICE PRESIDENTE**  
Alessandro Olivi

**ASSESSORI**  
Carlo Daldoss

Michele Dallapiccola

Sara Ferrari

Mauro Gilmozzi

Tiziano Mellarini

Luca Zeni

Assiste:

LA DIRIGENTE

Patrizia Gentile

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta Il relatore comunica, VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Trento) così come modificato dal decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 433 e dal decreto legislativo 19 novembre 2003, n. 346;

VISTO il Protocollo d'intesa per la formazione delle graduatorie permanenti e di istituto del personale docente con contratto di lavoro a tempo determinato sottoscritto in data 1 marzo 2005 tra la Provincia autonoma di Trento e il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

VISTA la legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino) e successive modifiche e integrazioni;

VISTO in particolare l'articolo 93, comma 1, della legge provinciale n. 5 del 2006, il quale prevede che per garantire la continuità didattica e il regolare avvio dell'anno scolastico, ferma restando la disciplina in materia di assunzioni a tempo indeterminato, le istituzioni scolastiche possono stipulare, mediante l'utilizzo delle graduatorie d'istituto, contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura delle cattedre e dei posti d'insegnamento effettivamente vacanti e disponibili o disponibili e non vacanti e che tali graduatorie d'istituto devono garantire una validità temporanea coerente con le graduatorie provinciali per titoli;

VISTO il decreto del Presidente della Provincia n. 11-13/Leg. del 17 dicembre 2014: "Nuovo regolamento per la formazione e l'utilizzo delle graduatorie provinciali per titoli del personale docente delle istituzioni scolastiche provinciali a carattere statale della provincia di Trento (art. 92 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5) e modificazioni al decreto del Presidente della Provincia 24 giugno 2008, n. 23-130/Leg (Regolamento concernente incarichi a tempo determinato e supplenze temporanee nelle istituzioni scolastiche provinciali a carattere statale (art. 93 della legge provinciale 7 agosto 2006, n.5));

VISTA la deliberazione della Giunta provinciale n. 844 del 26 maggio 2014 "Termini e modalità per la presentazione delle domande ai fini della formazione delle graduatorie di Istituto del personale docente e ulteriori direttive applicative (comma 6, articolo 7 decreto del Presidente della Provincia 28 dicembre 2006, n. 27-80/Leg.);

PRESO ATTO che le graduatorie di Istituto per il triennio scolastico 2014/2017, formate ai sensi della deliberazione di cui sopra, sono state pubblicate dalle singole Istituzioni scolastiche in data 29 agosto 2014, come da nota circolare dell'Ufficio reclutamento e gestione disciplinare del personale della scuola prot. S/166/2014/457742/4.1 del 28 agosto 2014;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 recante: "Regolamento concernente: "Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2 comma 416 della legge 24 dicembre 2007, n. 244" e successive modificazioni;

VISTI i Decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca nr. 248 del 04 maggio 2015 e n. 326 del 3 giugno 2015;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e ss.mm.;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e

ss.mm.;

VISTA la legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 "Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo" e ss.mm.;

Premesso che :

in data 29 agosto 2014 sono state approvate le graduatorie di Istituto per il triennio scolastico 2014/2017, tali graduatorie sono costituite sia da personale provvisto di titolo di accesso all'insegnamento (terza fascia) che da personale abilitato (seconda fascia).

dalla data di chiusura delle graduatorie di Istituto, svariate sono state le procedure che hanno permesso il conseguimento del titolo di abilitazione ai docenti inseriti nella terza fascia.

nel rispetto delle prescrizioni del bando che non prevedono l'inserimento con riserva, tenuto conto oggi che il personale già iscritto nelle graduatorie soddisfa più che abbondantemente il fabbisogno di supplenze, non si ritiene opportuno disporre un'apertura delle predette graduatorie;

Considerato tuttavia quanto previsto dal Decreto Ministeriale 248 del 4 maggio 2015 con riguardo in particolare al riconosciuto diritto di precedenza nell'interpello ai docenti che hanno conseguito il titolo di abilitazione ancorché inseriti nella terza fascia delle graduatorie di istituto, si ritiene opportuno, al fine di promuovere una diffusa qualità dell'insegnamento sul territorio, e di valorizzazione dell'abilitazione conseguita dagli aspiranti docenti, recepire le indicazioni in ordine al diritto di chiamata e scorrimento delle graduatorie di istituto, disponendo quindi che i docenti inseriti nelle medesime graduatorie che acquisiscono il titolo di abilitazione possono presentare domanda di precedenza assoluta, nell'attribuzione delle supplenze da terza fascia per le corrispettive classi di concorso.

Preso atto con specifico riferimento alla scuola primaria dell'istituzione dell'ulteriore fascia delle graduatorie provinciali per titoli di cui alla Delibera della Giunta provinciale n. 764 del 12 maggio 2015 così come per l'inserimento negli elenchi aggiuntivi del sostegno le direttive già approvate con precedente deliberazione n. 1117 del 6 luglio 2015;

Preso atto che l'applicazione delle presenti direttive non comporta quindi nuova apertura delle graduatorie di istituto né una rideterminazione del punteggio per gli aspiranti candidati che avessero conseguito il titolo di abilitazione, e che quindi gli aventi diritto alla precedenza assoluta conservano il punteggio attribuito, così come risultano confermate le sedi scolastiche già prescelte.

Dato atto che della presente deliberazione è stata fornita la prescritta informativa sindacale,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udito il relatore,

- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

di disporre che a partire dall'anno scolastico 2015/2016 e per la durata e vigenza delle graduatorie di istituto, al personale già collocato nella graduatoria di terza fascia delle istituzioni scolastiche provinciali per la scuola secondaria di primo e secondo grado, che consegua il titolo di abilitazione per la medesima classe di insegnamento di inserimento, venga riconosciuta la precedenza assoluta nell'attribuzione delle supplenze da terza fascia per le corrispettive classi di concorso;

di disporre, in applicazione di quanto previsto al punto 1, che il Servizio competente predisponga apposita circolare applicativa.

FM